

CITTA' DI
VENEZIA



Città di Venezia

Whistleblowing Disciplina organizzativa e procedurale



Indice generale

PREMESSA.....	3
1. AMBITO SOGGETTIVO.....	5
1.1. I soggetti (whistleblowers) che possono inviare le segnalazioni.....	5
1.2. I soggetti diversi dal segnalante a cui si applicano le misure di protezione.....	5
2. AMBITO OGGETTIVO.....	6
2.1. L'oggetto della segnalazione.....	6
2.2. I canali attraverso cui può essere trasmessa la segnalazione.....	6
2.3. Le caratteristiche della segnalazione.....	8
2.4. Le segnalazioni anonime.....	8
3. LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.....	10
3.1. La tutela dell'autore delle segnalazioni.....	10
3.1.1. Tutela della riservatezza.....	10
4. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE I CANALI INTERNI.....	12
4.1. Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Gruppo di lavoro a supporto e del Custode delle identità.....	12
4.2 La procedura di gestione delle segnalazioni.....	14



PREMESSA

La disciplina del Whistleblowing del Comune di Venezia risponde all'esigenza di fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell'ambito del contesto lavorativo dell'Ente, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o di denunciarli alle Autorità competenti.

In linea generale, il sistema di tutele predisposto dal legislatore si sostanzia nella salvaguardia della riservatezza dell'identità del segnalante, nella protezione da eventuali misure ritorsive adottate dall'Amministrazione o dall'ente privato a causa della segnalazione, nell'esenzione da responsabilità nel caso di rivelazione di notizie coperte da segreto e nella predisposizione di misure di sostegno.

L'istituto è stato introdotto in Italia dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") che ha inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. La disciplina è stata successivamente integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 – convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 - che ha modificato l'art. 54 bis inserendo anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tra i soggetti destinatari delle segnalazioni e dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"), che ha introdotto una regolamentazione più organica della materia.

Da ultimo, la disciplina è stata interamente riformata a opera del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha abrogato l'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 così come l'art. 3 L. 179/2017, e raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Le disposizioni in esso previste hanno effetto, per gli Enti pubblici, a partire dal 15 luglio 2023.

ANAC ha poi adottato, con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, le "*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" come previsto dall'art. 10 del d.lgs. 24/2023.

Questa disciplina organizzativa, infine, viene adottata ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. 24/2023, ove dispongono che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, compresi gli Enti locali, sono tenute ad attivare i canali di segnalazione previsti e a mettere a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.



Definizioni:

- **whistleblowing:** sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
- **whistleblower** (persona segnalante - art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. 24/2023): la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni tipizzate dal decreto e acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **contesto lavorativo** (art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 24/2023): le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, d.lgs. 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **persona coinvolta** (art. 2, comma 1, lett. l) d.lgs. 24/2023): la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **facilitatore:** la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **PIAO:** Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; è il soggetto a cui è affidata, nel settore pubblico, la gestione dei canali interni di segnalazione;
- **gruppo di lavoro (GdL):** composto da personale dipendente, individuato con atto formale del RPCT, chiamato a coadiuvare, qualora necessario, il RPCT nell'analisi della segnalazione e nell'eventuale istruttoria;
- **custode dell'identità del segnalante:** soggetto individuato dall'Amministrazione che su esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante.



1. AMBITO SOGGETTIVO

Il testo della riforma ha ampliato notevolmente la platea sia dei soggetti che possono inoltrare le segnalazioni, sia di quelli a cui si applicano le tutele previste in materia di whistleblowing. A differenza della previgente disciplina, infatti, il d.lgs. 24/2023 ne ha esteso l'ambito di applicazione soggettivo, con conseguente applicabilità delle misure di protezione a una serie di soggetti in precedenza non contemplati ad alcun titolo (v. infra).

1.1. I soggetti (whistleblowers) che possono inviare le segnalazioni

In particolare, potranno inviare le segnalazioni e beneficiare delle misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023 tutti i soggetti indicati dall'art. 3, comma 3 del citato decreto che, nell'ambito del contesto lavorativo del Comune di Venezia, vengano a conoscenza di violazioni, o presunte tali, afferenti all'Ente medesimo e decidano di segnalarle o denunciarle alle autorità competenti.

L'art. 3, comma 4, specifica poi che la tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico che qualifica il segnalante e lo lega al Comune di Venezia non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

1.2. I soggetti diversi dal segnalante a cui si applicano le misure di protezione

La nuova disciplina ha esteso notevolmente l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di protezione; pertanto, ad oggi, risultano destinatari di tali misure anche i soggetti indicati al comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. 24/2023. Tale estensione prevede la protezione, tra gli altri, dei cosiddetti facilitatori, ovvero coloro che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, lo coadiuvano nel processo di segnalazione.



2. AMBITO OGGETTIVO

2.1. L'oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione violazioni (comportamenti, atti od omissioni) o informazioni sulle violazioni (commesse o che potrebbero essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo all'interno del Comune di Venezia. Ciò che rileva è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'Ente nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate.

Le violazioni segnalabili sono solo quelle tipizzate all'art. 2 del d.lgs. 24/2023.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (anche fondati sospetti), comprese le informazioni che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Inoltre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

2.2. I canali attraverso cui può essere trasmessa la segnalazione

I soggetti individuati al par. 1.1 che vengano a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni (come sopra definite) hanno a disposizione diversi canali al fine di segnalarle.

L'art. 6 del d.lgs. 24/2023 incentiva innanzitutto l'utilizzo dei canali interni e, solo al ricorre di determinate condizioni, rende possibile effettuare una segnalazione esterna.



a. I canali interni di segnalazione (art. 4 d.lgs. 24/2023)

È rimessa alla discrezione del segnalante la scelta relativa al canale di segnalazione interno da utilizzare. In particolare, egli può fruire:

- della piattaforma informatica reperibile nel sito istituzionale e nell'intranet comunale;
- della linea telefonica dedicata;
- della possibilità di trasmettere una segnalazione cartacea (consegnandola personalmente al RPCT o facendola pervenire allo stesso tramite posta);
- della possibilità di richiedere un incontro diretto con il RPCT.

I canali qui elencati sono stati predisposti all'interno del Comune di Venezia al fine di garantire le tutele previste dal decreto a protezione del segnalante e delle informazioni da questi rese in fase di segnalazione. In particolare, la piattaforma informatica, grazie all'implementazione di strumenti di crittografia, permette di separare dalla narrazione dei fatti i dati relativi all'identità del segnalante. Questi ultimi vengono conservati e la chiave per accedervi è custodita dal custode delle identità (v. supra nella Premessa), che potrà essere messa a disposizione del RPCT solo a seguito di sua motivata richiesta.

Le segnalazioni interne presentate a un soggetto diverso dal RPCT, devono essere trasmesse a quest'ultimo, entro sette giorni dal loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. Si evidenzia tuttavia che, per una loro più corretta gestione, è necessario che sia indicato chiaramente nell'oggetto, a cura del segnalante, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

b. Altri canali (artt. 7 e 15 d.lgs. 24/2023)

Se non può o non vuole effettuare la segnalazione attraverso uno dei canali interni, il segnalante può decidere di:

- effettuare una segnalazione esterna ad ANAC ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 24/2023 e al ricorrere dei requisiti richiesti dall'art. 6 d.lgs. 24/2023;
- divulgare pubblicamente la segnalazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 24/2023;
- se del caso, denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria o contabile.



Le condizioni richieste dal menzionato art. 6 per il ricorso alla segnalazione esterna da parte del segnalante, in particolare, sono le seguenti:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2.3. Le caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere il più chiara e circostanziata possibile e offrire il maggior numero di elementi fattuali idonei a consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche e valutazioni. In particolare, è necessario che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- una compiuta descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si è verificato;
- gli elementi identificativi (preferibilmente, le generalità) del soggetto cui attribuire il fatto segnalato;
- l'indicazione del rapporto intercorrente tra il segnalante e il Comune di Venezia all'epoca del fatto segnalato.

Nell'inoltrare la segnalazione è necessario specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Infine, può essere utile indicare le generalità dei soggetti che possono riferire sul fatto, ovvero l'Area/Direzione/Settore/Servizio ai quali può essere riferito il fatto nonché allegare i documenti a sostegno dell'ipotesi di violazione e ogni altra informazione idonea a fornire riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.

2.4. Le segnalazioni anonime

Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.



Whistleblowing - Disciplina organizzativa e procedurale

Il Comune di Venezia prende in considerazione le segnalazioni anonime nonché quelle che provengono da soggetti estranei all'Amministrazione (ad esempio, cittadini, organizzazioni), a condizione però che queste siano adeguatamente circostanziate. Il trattamento delle suddette segnalazioni avviene in ogni caso attraverso canali distinti da quelli predisposti per le segnalazioni oggetto della presente disciplina organizzativa.

Se la persona segnalante viene successivamente identificata e subisce ritorsioni a causa della segnalazione anonima, alla medesima si applicheranno le misure di protezione per le ritorsioni previste dal d.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni anonime, ove ricevute dall'Amministrazione tramite i canali interni, se adeguatamente circostanziate, saranno registrate e conservate insieme alla relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse.



3. LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

3.1. La tutela dell'autore delle segnalazioni

Come anticipato in premessa, la tutela del segnalante si traduce in:

- tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante (v. *infra*);
- altre tutele previste e dettagliate dagli articoli 17 e 20 d.lgs. 24/2023.

3.1.1. Tutela della riservatezza

Il d.lgs. 24/2023, all'art. 12, sancisce, innanzitutto, che l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e che *"le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse"*. Il decreto impone, poi, all'Amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive da parte dell'Amministrazione in ragione della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona segnalante (e su qualsiasi altra informazione o documentazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) viene tutelata prevedendo che la stessa possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo con il consenso espresso della persona segnalante (art. 12, co. 2, d.lgs. 24/2023).

La riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare (art. 12, co. 3, 4 e 5, d.lgs. 24/2023):

- nell'ambito del procedimento penale, durante le indagini preliminari, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della



Whistleblowing - Disciplina organizzativa e procedurale

persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il comma 6 del medesimo art. 12, d.lgs. 24/2023 prevede, inoltre, che per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, è necessaria anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Infine, la tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti. A tal proposito, si evidenzia che si dovranno adottare particolari cautele al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni personali sia all'esterno che all'interno degli uffici dell'amministrazione/ente.

Nelle procedure di segnalazione interna la persona segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Corollari della tutela della riservatezza sull'identità del segnalante sono:

- previsione di procedure per il trattamento delle segnalazioni mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse con ricorso a strumenti di crittografia;
- garanzia di riservatezza sull'identità del segnalante durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione;
- l'onere di oscuramento dei dati personali relativi al segnalante ma anche di quelli la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del d.lgs. 24/2023 qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti non autorizzati al trattamento debbano essere messi a conoscenza della segnalazione;
- la sottrazione della segnalazione e della documentazione a essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. 33/2013 (art. 12, comma 8, d.lgs. 24/2023);



- l'impossibilità per il soggetto segnalato e per le persone menzionate nella segnalazione di risalire all'identità del segnalante tramite richiesta al titolare del trattamento e reclamo al Garante della Privacy come prevedono gli artt. 15 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

4. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE I CANALI INTERNI

Conformemente alla previsione normativa, il Comune di Venezia, il quale riveste il ruolo di Titolare del trattamento, ha predisposto diversi canali interni di segnalazione. La scelta circa quello da utilizzare è rimessa al soggetto segnalante.

4.1. Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Gruppo di lavoro a supporto e del Custode delle identità

La figura chiave nella gestione delle segnalazioni è quella del RPCT, al quale compete la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023. Questi, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, deve porre in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi di quanto ricevuto. Nel Comune di Venezia, il RPCT riveste il ruolo di Responsabile interno del trattamento ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 2018, che ha introdotto il "sistema di tutela dei dati personali" all'interno dell'Ente. Questi ha costituito un Gruppo di Lavoro (GdL) composto da personale dipendente in possesso di specifiche competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività dell'Ente. Tale Gruppo potrà essere chiamato a coadiuvare, qualora necessario, il RPCT nei numerosi e delicati compiti a questi affidati.

Nonostante il GdL operi a stretto contatto con il RPCT, l'unico soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne, eventualmente, l'identità è il RPCT stesso. Qualora se ne presenti la necessità e il segnalante abbia prestato il consenso, il RPCT, nei casi previsti al par. 3.1.1., potrà richiedere ad un'altra figura previamente individuata, il Custode dell'identità, la chiave per accedere all'identità del segnalante. Si evidenzia nuovamente che l'identità del segnalante non è nota al Custode, che possiede solo la chiave necessaria ad accedervi.

Il Custode dell'identità e i componenti del GdL sono espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679 in combinato disposto con l'art. 2 quaterdecies, comma 2 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Nel documento di autorizzazione, in particolare, sono fornite indicazioni ed istruzioni operative precise e funzionali al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, del principio di accountability ("responsabilizzazione" ex art. 5, par. 2 del Reg. UE 2016/679).




Whistleblowing - Disciplina organizzativa e procedurale

Il compito del RPCT non si estende in alcun caso all'accertamento di responsabilità individuali né allo svolgimento di controlli, di legittimità o di merito, prodromici a tale accertamento; a questi è demandato unicamente lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria a stabilire l'eventuale sussistenza di un sospetto di fondatezza circa la violazione segnalata. In particolare, gli è richiesto di operare un giudizio sommario in ordine alla verosimiglianza della violazione segnalata. In tal caso, egli procede alla trasmissione degli atti all'Autorità competente.



4.2 La procedura di gestione delle segnalazioni

Premesso che le specifiche modalità di gestione delle segnalazioni sono in parte condizionate dal tipo di canale azionato, di seguito saranno descritti gli aspetti comuni a tutti i canali interni che sono stati sopra elencati.



DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLO SCHEMA

La presente procedura si riferisce all'iter che le segnalazioni seguono quando viene azionato uno dei canali interni. Gli scambi tra RPCT e whistleblower avvengono con modalità che dipendono dalla tipologia di canale attivato.

1 – Invio della segnalazione di whistleblowing

Le modalità di trasmissione dell'input variano a seconda del canale scelto.

Caso A: invio tramite applicativo di gestione delle segnalazioni

Il segnalante accede alla piattaforma whistleblowing predisposta dal Comune di Venezia con le seguenti modalità:

- tramite l'indirizzo internet per l'accesso diretto alla stessa;
- tramite apposito link reperibile nel sito internet del Comune di Venezia;
- nel caso si tratti di dipendente del Comune, anche tramite la intranet aziendale.

Il segnalante, a questo punto, compila un form distinto in due parti: la prima parte riguarda i dati personali del segnalante, la seconda il contenuto della segnalazione. Quest'ultimo, debitamente crittografato con i più avanzati sistemi di sicurezza, potrà essere decriptato con apposita chiave e visionato esclusivamente dal RPCT del Comune di Venezia. I dati personali, anch'essi crittografati, verranno separati dal contenuto della segnalazione e saranno conservati da una apposita figura, il Custode dell'identità, che non potrà in alcun caso accedere al contenuto di tali dati.

All'interno della piattaforma informatica, dopo l'inserimento dei dati personali da parte del segnalante, è previsto, all'interno di un campo obbligatorio, un flag finalizzato ad ottenere la dichiarazione di presa visione dell'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

A ogni segnalazione viene attribuito un codice univoco progressivo, con registrazione di data e ora di ricezione. Il segnalante, all'atto di invio della segnalazione, riceve una comunicazione via mail contenente la password per accedere, tramite la medesima piattaforma, allo stato di avanzamento del procedimento. Tale password unitamente all'username, comunicatogli a conclusione della compilazione del "form" on line, risultano indispensabili per seguire l'iter della segnalazione e gli input del RPCT. Se smarriti, username e password non sono in nessun caso recuperabili.



Caso B: trasmissione tramite linea telefonica

Il segnalante contatta il numero telefonico dedicato alle segnalazioni whistleblowing e, seguendo le istruzioni impartite della voce guida, fornisce i dati necessari al trattamento della segnalazione e, infine, descrive i fatti oggetto della stessa. La comunicazione viene registrata e della presenza della registrazione è data comunicazione al RPCT.

Caso C: invio tramite lettera

Il segnalante inoltra la propria segnalazione anche tramite posta ordinaria.

Al fine di consentire che la segnalazione sia protocollata in modalità riservata, la stessa dovrà essere trasmessa all'interno di due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT").

Caso D: richiesta di incontro diretto con il RPCT

Il segnalante può in ogni caso richiedere un incontro diretto con il RPCT.

2 – Trasmissione dell'avviso di ricevimento e presa in carico della segnalazione

Il RPCT riceve la segnalazione e la prende in carico; se lo ritiene necessario, coinvolge il GdL per i successivi adempimenti. Entro sette giorni dalla sua ricezione, il RPCT rilascia avviso di ricevimento della segnalazione al recapito fornito dal segnalante.

3 - Esame preliminare della segnalazione ai fini della valutazione di ammissibilità

Il RPCT, se del caso coadiuvato dal GdL, svolge una prima attività istruttoria mirata ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione. Alla segnalazione non viene dato seguito (e la stessa viene quindi archiviata, v. punto 4a) quando è presentata da un soggetto non rientrante nelle specifiche categorie elencate dall'art. 3 co. 3 d.lgs. 24/2023, quando è manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quando il suo contenuto è generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la documentazione allegata è inappropriata o inconferente e in tutti gli altri casi che esulano dal perimetro tracciato dal d.lgs. 24/2023. La segnalazione viene archiviata anche quando si fonda su una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.



4a – Archiviazione della segnalazione inammissibile

Al ricorrere di una delle predette ipotesi, il RPCT procede, dandone adeguata motivazione, all'archiviazione del procedimento alla sua comunicazione al segnalante.

4b – Richiesta elementi integrativi

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato il RPCT può richiedere al segnalante di fornire elementi integrativi. Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata tramite il canale informatico, tali comunicazioni sono indirette in quanto mediate dallo strumento piattaforma che garantisce l'anonimato del segnalante, pertanto questi avrà riscontro della richiesta solo accedendo al portale con le credenziali fornite dal sistema al momento dell'invio della segnalazione.

4b.1 – Invio elementi integrativi richiesti

Al segnalante è data la possibilità di fornire, se lo ritiene, gli elementi integrativi richiesti. Nel caso in cui a tale richiesta non dovesse essere dato riscontro nel termine indicatogli, la segnalazione sarà archiviata.

4b.2 – Presa in carico della segnalazione integrativa

Il RPCT prende in carico la segnalazione integrativa contenente gli elementi richiesti e se, all'esito della sua valutazione, risulta completa dà avvio all'istruttoria interna.

Nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa tramite il canale informatico, si precisa che per i successivi accessi alla piattaforma, il segnalante dovrà fare riferimento alle ultime credenziali (username e password) generate dal sistema a seguito dell'inserimento della nuova segnalazione.

5 – Avvio istruttoria interna

Nel corso di detta istruttoria, possono essere acquisiti atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni al fine di verificare se vi è un sospetto di fondatezza in quanto denunciato dal segnalante.

6 – Richiesta chiarimenti, documenti, integrazioni

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il RPCT può richiedere ulteriore documentazione a supporto della tesi del segnalante, chiarimenti circa il contenuto della segnalazione o eventuali integrazioni alla stessa.

6.1 – Invio chiarimenti, documenti, integrazioni



Il segnalante che riceva una richiesta di integrazione della comunicazione, procede inoltrando, se lo ritiene, gli elementi richiesti.

6.2 – Presa in carico della segnalazione integrativa

Il RPCT prende in carico la segnalazione integrativa contenente gli elementi richiesti e se, all'esito della sua valutazione, risulta completa prosegue con la fase istruttoria.

Nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa tramite il canale informatico, si precisa che per i successivi accessi alla piattaforma, il segnalante dovrà fare riferimento alle ultime credenziali (username e password) generate dal sistema a seguito dell'inserimento della nuova segnalazione.

7 – Esito dell'istruttoria e comunicazione al segnalante

Il termine per la conclusione della fase istruttoria è tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione che può consistere in:

- comunicazione dell'archiviazione per carenza di prove a carico del segnalato che giustifichino la prosecuzione delle indagini;
- descrizione delle attività intraprese o da intraprendere all'esito dell'istruttoria svolta (per es. rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini, avvio di un'inchiesta interna, adozione di provvedimenti per affrontare la questione sollevata, ecc...).

Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione saranno registrate e conservate per un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla trasmissione dell'esito finale della segnalazione.

